



COMUNE DI GENOVA

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA
PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE DEL 27/06/2012**

00062/2012 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA
DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012

Presiede: Il Presidente del Consiglio - Guerello Giorgio

E' presente il Sindaco Marco Doria

Risultano presenti i Signori Consiglieri:

NOME E COGNOME		NOME E COGNOME	
1	Anzalone Stefano	17	Grillo Guido
2	Balleari Stefano	18	Lauro Lilli
3	Baroni Mario	19	Lodi Cristina
4	Bartolini Maddalena	20	Muscarà Mauro
5	Boccaccio Andrea	21	Musso Vittoria Emilia
6	Brascesco Pier Claudio	22	Nicolella Clizia
7	Bruno Antonio	23	Padovani Lucio Valerio
8	Burlando Emanuela	24	Pandolfo Alberto
9	Campora Matteo	25	Pignone Enrico
10	Canepa Nadia	26	Putti Paolo
11	Caratozzolo Salvatore	27	Repetto Paolo Pietro
12	Chessa Leonardo	28	Russo Monica
13	De Pietro Stefano	29	Salemi Pietro
14	Farello Simone	30	Vassallo Giovanni
15	Gioia Alfonso	31	Veardo Paolo
16	Gozzi Paolo		

Intervenuti dopo l'appello:

NOME E COGNOME		NOME E COGNOME	
1	De Benedictis Francesco	5	Pederzolli Marianna
2	Malatesta Gianpaolo	6	Rixi Edoardo
3	Mazzei Salvatore	7	Villa Claudio
4	Pastorino Gian Piero		

Assenti giustificati:

NOME E COGNOME		NOME E COGNOME	
1	Musso Enrico		

E pertanto complessivamente presenti n. 40 componenti del Consiglio.

Assessori:

NOME E COGNOME		NOME E COGNOME	
1	Bernini Stefano	6	Garotta Valeria
2	Boero Pino	7	Lanzone Isabella
3	Crivello Giovanni	8	Miceli Francesco
4	Dagnino Anna Maria	9	Oddone Francesco
5	Dameri Renata Paola	10	Sibilla Carla

Partecipa: Il Segretario Generale Reggente - Graziella De Nitto

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 46 in data 07/06/2012;

(omissis)

Il Presidente ricorda che la pratica è già stata oggetto di trattazione in sede di Commissione.

(omessa la discussione)

A questo punto il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 8 proposto dai cons. Farello (P.D.), Bruno (F.d.S.), Pastorino (S.E.L.), Pignone (Lista Doria), di seguito riportato:

Nel dispositivo aggiungere un punto n. 2 dopo l'attuale punto n. 1:

2. di stabilire, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 12 bis, del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201, convertito in Legge 22.12.2011 n. 214, che a fronte del reperimento di un gettito sostitutivo di quanto preventivato dal presente atto e dai Documenti Previsionali e Programmatici entro il 15 settembre 2012, l'Amministrazione provvederà a una rimodulazione in ribasso delle aliquote IMU sull'abitazione principale, sulle abitazioni locate con canone concordato rispetto a come definite nel prospetto allegato quale parte integrante della seguente deliberazione, sulla base dell'esito delle seguenti azioni e comunque previo il confronto con le Parti Sociali coinvolte e previa l'approvazione del Consiglio Comunale:

- a) interventi strutturali di spending review a partire dalla revisione integrale della contrattazione di secondo livello del personale dirigente in forza all'Ente;
- b) valorizzazione e/o l'alienazione di partecipazioni non strategiche di società pubbliche nella misura eventualmente utilizzabile in parte corrente;

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Doria, i consiglieri Bartolini, Brasesco, Bruno, Canepa, Caratozzolo, Chessa, Farello, Gozzi, Guerello, Lodi, Malatesta, Musso V., Nicoletta, Padovani, Pandolfo, Pastorino, Pederzoli, Pignone, Russo, Salemi, Vassallo, Veardo, Villa, Boccaccio, Burlando, De Pietro, Muscarà, Putti, Anzalone, Balleari, Baroni, Campora, De Benedictis, Gioia, Grillo, Lauro, Mazzei, Repetto, Rixi, in numero di 40.

Esito della votazione sull'emendamento, fatta mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Chessa, Malatesta, Musso V.: approvato con 24 voti favorevoli, 5 contrari (Mov. 5 Stelle); 11 astenuti (I.D.V.: Anzalone, De Benedictis, Mazzei; P.D.L.: Balleari, Baroni, Campora, Grillo, Lauro; G. Misto – U.D.C.: Gioia, Repetto; L.N.L.: Rixi).

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta della Giunta nel testo con gli allegati parte integrante di seguito riportato, comprensivo dell'emendamento come sopra approvato, sul quale sono stati espressi i competenti pareri.

Su proposta dell'Assessore alla Programmazione e Gestione Economico Finanziaria, Bilancio – Politiche Tributarie – Conto Consolidato delle società, enti e aziende partecipate – Politiche contrattuali e appalti – Valorizzazioni Patrimoniali – Affari Generali e Acquisti, Dott. Francesco Miceli;

Verificato che la presente deliberazione viene adottata ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

Visto l'art. 149 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

Visto la Legge delega 5.5.2009 n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione";

Visto l'art. 8 del Decreto Legislativo 14.3.2011 n. 23, che istituiva, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale propria e sostituiva, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili;

Visto il comma 1 dell'art. 13 del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201, convertito in Legge 22.12.2011 n. 214 (la c.d. "Manovra Monti"), che ha anticipato l'istituzione e l'applicazione, in via sperimentale, dell'imposta municipale propria (IMU) a decorrere dal 1.1.2012;

Visto l'art. 52 del Decreto legislativo 15.12.1997 n.446 che prevede che i Comuni, con regolamento, possano disciplinare le proprie entrate anche



tributarie salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto il comma 6 dell'art. 13 del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201, convertito in Legge 22.12.2011 n. 214, che stabilisce che i Comuni possono variare l'aliquota di base, pari al 0,76 per cento, in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;

Visto il comma 7 dell'art. 13 del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201, convertito in Legge 22.12.2011 n. 214, che stabilisce un'aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e relative pertinenze, modificabile dal Comune in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;

Visto altresì il comma 8 dell'art.13 del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201, convertito in Legge 22.12.2011 n. 214 , che prevede un'aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9 comma 3-bis del Decreto legge 557/93, convertito in Legge 26.02.1994 n.133, riducibile fino allo 0,1 per cento;

Visto, il comma 9, dell'art. 13, del Decreto Legge 6.11.2011 n. 201 convertito in Legge 22.12.2011 n. 214, che prevede la facoltà di determinare un'aliquota agevolata per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, ai sensi dell'art. 43 del T.U. di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società ovvero nel caso di immobili locati;

Visto, inoltre, il comma 10 dell'art. 13 del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201, convertito in Legge 22.12.2011 n. 214 che stabilisce le detrazioni applicabili all'abitazione principale. Detto comma prevede altresì la possibilità di applicare:

- a) l'aliquota ridotta e la detrazione per l'abitazione principale all'unità adibita ad abitazione principale, e relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata;
- b) l'aliquota ridotta e la detrazione per l'abitazione principale all'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- c) la sola detrazione, con esclusione della maggior detrazione per i figli, per l'abitazione principale agli immobili appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dall' Agenzia Regionale Territoriale per l'Edilizia – A.R.T.E. (ex IACP), in quanto utilizzate come abitazione principale.

Visto il Regolamento in materia di Imposta Municipale Propria , approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 26.06.2012, il quale disciplina l'applicazione dell'imposta;

Dato atto che nel sopra citato Regolamento sono state assimilate all'abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata.

Dato atto della necessità di garantire, nonostante i rilevanti tagli apportati dalle diverse manovre governative ai trasferimenti statali, l'erogazione dei servizi pubblici essenziali, dei servizi alla persona nonché gli interventi in campo sociale a favore delle fasce di popolazione che versano in situazioni di disagio, nel rispetto degli equilibri di bilancio;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra evidenziato, di stabilire la detrazione per l'abitazione principale in Euro 200 (duecento), ai sensi dell'art. 13, comma 10, del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201, convertito in Legge 22.12.2011 n. 214;

Ritenuto, altresì, di stabilire, ai sensi della vigente normativa e fatte salve eventuali modifiche che potranno intervenire in applicazione di quanto previsto dall'art. 13, comma 12 bis, del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201, convertito in Legge 22.12.2011 n. 214, per l'anno 2012 la detrazione per l'abitazione principale e le aliquote I.M.U., così come definite nel prospetto allegato, quale parte integrante della presente deliberazione;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 448, che stabilisce di deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 21.12.2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31.12.2011 con cui viene differito al 31.3.2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 e l'art. 29, comma 16 quater, del Decreto Legge 29.12.2011 n. 216 convertito



nella Legge 24.2.2012 n. 14, con il quale tale termine è ulteriormente prorogato al 30 giugno 2012;

Visto l'art. 13, comma 12 bis, del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201, convertito in Legge 22.12.2011 n. 214 che stabilisce:

- che i Comuni entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, e all'art.1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, possano approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo in oggetto;

- che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro il 10 dicembre 2012 lo Stato provveda, sulla base del gettito della prima rata dell'IMU, nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dalla Legge attualmente in vigore per assicurare il gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

Visto l'art. 59 del vigente Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale, che prevede la facoltà di inviare ai Municipi le proposte regolamentari per il rilascio di apposito parere;

Attesa la natura sovra municipale della materia in oggetto del presente regolamento che non fa ritenere necessario il suddetto invio;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

- per i motivi di cui in premessa:

La Giunta
P R O P O N E
al Consiglio Comunale

1. di stabilire, ai sensi della vigente normativa e fatte salve eventuali modifiche che potranno intervenire in applicazione di quanto previsto dall'art. 13, comma 12 bis, del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201, convertito in Legge 22.12.2011 n. 214, per l'anno 2012 la detrazione per l'abitazione principale e le aliquote I.M.U., così come definite nel prospetto allegato, quale parte integrante della presente deliberazione;

2. di stabilire, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 12 bis, del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201, convertito in Legge 22.12.2011 n. 214, che a

fronte del reperimento di un gettito sostitutivo di quanto preventivato dal presente atto e dai Documenti Previsionali e Programmatici entro il 15 settembre 2012, l'Amministrazione provvederà a una rimodulazione in ribasso delle aliquote IMU sull'abitazione principale, sulle abitazioni locatè con canone concordato rispetto a come definite nel prospetto allegato quale parte integrante della seguente deliberazione, sulla base dell'esito delle seguenti azioni e comunque previo il confronto con le Parti Sociali coinvolte e previa l'approvazione del Consiglio Comunale:

a) interventi strutturali di spending review a partire dalla revisione integrale della contrattazione di secondo livello del personale dirigente in forza all'Ente;

b) valorizzazione e/o l'alienazione di partecipazioni non strategiche di società pubbliche nella misura eventualmente utilizzabile in parte corrente;

3. di dare atto che, qualora lo Stato, entro il 10/12/2012, provveda ad introdurre le variazioni di cui all'art.13, comma 12 bis del D.l. 201/2011, le aliquote di cui al presente provvedimento si intendono automaticamente adeguate, al fine di mantenere inalterato il gettito iscritto a bilancio e conseguentemente salvaguardarne gli equilibri;

4. di non inviare, attesa la natura sovra municipale della materia in oggetto del presente provvedimento, la presente proposta di deliberazione ai Municipi;

5. di prendere atto che è stata redatta la relazione prevista dall'art. 25 del Vigente Regolamento di contabilità, parte integrante del presente provvedimento;

6. di dare mandato ai competenti uffici di provvedere agli adempimenti previsti dal combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 e dall'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201, convertito in Legge 22.12.2011 n. 214.

7. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del T. U. Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Doria, i consiglieri: Bartolini, Brasco, Bruno, Canepa, Caratozzolo, Chessa, Farello, Gozzi, Guerello, Lodi, Malatesta, Nicolella, Padovani, Pandolfo, Partorino, Pederzoli, Pignone, Russo, Veardo, Villa, Vassallo, Anzalone, Balleari, Baroni, Boccaccio, Burlando, Campora, De Benedictis, De Pietro, Gioia, Grillo, Lauro, Mazzei, Muscarà, Musso V., Putti, Repetto, Rixi, Salemi, in numero di 40.



La votazione, fatta mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Chessa, Malatesta, Musso V., dà il seguente risultato:

Presenti in aula	n. 40 consiglieri
Votanti	n. 40 “
Voti favorevoli	n. 22
Voti contrari	n. 18 (I.D.V., P.D.L., Mov. 5 Stelle, G. Misto – U.D.C., Lista Musso, L.N.L.)
Astenuti	n. -
Presenti non votanti	n. -

Visto l'esito della votazione, il Presidente dichiara approvata dal Consiglio la proposta della Giunta.


Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Doria, i consiglieri: Bartolini, Boccaccio, Brasesco, Bruno, Burlando, Canepa, Chessa, De Pietro, Farello, Gozzi, Guerello, Lodi, Malatesta, Muscarà, Nicoletta, Padovani, Pandolfo, Pastorino, Pederzoli, Pignone, Putti, Russo, Vassallo, Veardo, Villa, Caratozzolo, Anzalone, Balleari, Baroni, Campora, De Benedictis, Gioia, Grillo, Lauro, Mazzei, Musso V., Repetto, Rixi, Salemi, in numero di 40.

La dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in questione, mediante regolare votazione, fatta con l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Chessa, Malatesta, Musso V., viene approvata con 27 voti favorevoli, 13 voti contrari (I.D.V., P.D.L., G. Misto – U.D.C., Lista Musso, L.N.L.)

Il Presidente

Il Segretario Generale Reggente



Il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni a far data dal - 3 LUG. 2012 - ai sensi dell'art. 124 - comma 1- del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il giorno

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ODE N. 249
COMPOSTO DA 2 FOGLI.

DEL 06.06.2012

ELENCO ALLEGATI:

1) ALIQUOTE E DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE


IL DIRIGENTE RESPONSABILE

~~IL DIRETTORE~~
~~CAPIFORSI CASTAGNANO~~

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA/CONSIGLIO COMUNALE N. ⁶²..... DEL ^{27.06.12}.....

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

AVV. GRAZIELLA DE NITTO





ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2012

Aliquote

Per l'anno 2012 sono stabilite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201, le seguenti aliquote per l'Imposta Municipale Propria:

Aliquota dello 0,5 per cento	Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze.
Aliquota dello 0,5 per cento	Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, e relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata.
Aliquota dello 0,5 per cento	Per le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata
Aliquota dello 0,76 per cento	Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Regionale Territoriale per l'Edilizia (ex IACP).
Aliquota dello 0,76 per cento	Per i proprietari che concedono in locazione immobili ad un soggetto persona fisica, residente nell'immobile, che la utilizzi come abitazione principale, alle condizioni di cui all'art. 2, comma 3, della Legge 9.12.1998 n. 431 definite in base agli accordi stipulati in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. I soggetti interessati per poter applicare tale aliquota dovranno presentare o spedire al Comune, tramite raccomandata, copia del contratto registrato entro 30 gg. dalla registrazione dello stesso. L'aliquota agevolata potrà essere applicata dalla data di stipula del contratto purchè la registrazione dello stesso sia avvenuta nei termini previsti dalla Legge e la consegna sia effettuata nei termini di cui al comma precedente. In caso contrario tale aliquota decorrerà dalla data di trasmissione o consegna della copia del contratto registrato al Comune.
Aliquota dello 0,2 per cento	Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3-bis del Decreto legge 557/93, convertito in Legge 26.02.1994 n.133
Aliquota dello 1,06 per cento (aliquota ordinaria)	Per tutti gli immobili per i quali non è prevista un'aliquota specifica.





Detrazione

1. In base all'art.13 comma 10 del D.L.201/11 e successive modifiche e integrazioni, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (ai sensi dell'art.13 comma 2 del D.L.201/11 e successive modificazioni e integrazioni) e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.
2. La detrazione si applica anche:
 - a) all'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione stessa non risulti locata;
 - b) all'unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;
 - c) alle unità immobiliari di cui all'art.8 comma 4 del D.Lgs.504/92, ossia alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. In tali casi non trova applicazione la maggior detrazione per i figli, come previsto al punto 6.3. della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.3/DF del 18.5.2012.

IL DIRETTORE
D. ~~PIRE~~ CASTAGNACCI





**ELEMENTI PER RELAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 25 REGOLAMENTO DI CONTABILITA'**

Direzione Codice

Proposta di deliberazione n. O.D.E. n.

Modifica aliquote/tariffe approvate con provvedimento tipo n. del

Nuova aliquota/tariffa

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE PER L'ABI-
TAZIONE PRINCIPALE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012

a) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata iscritte nei documenti previsionali e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

SI

NO

Nel caso di risposta affermativa compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova Previsione	Differenza + / -

b) Sono già state comunicate alla Direzione Risorse Finanziarie le previsioni di entrata per la predisposizione dei nuovi documenti previsionali e programmatici?

SI

NO

c) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata relative ai nuovi documenti previsionali e programmatici?

SI

NO



COMUNE DI GENOVA

E' parte integrante della proposta di Deliberazione n. 251/2012 cod. uff. 127.0.0.

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012

PARERE TECNICO (Art. 49 C. 1 D.Lgs. 267/2000)	
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente provvedimento.	
6.6.2012	Il Direttore Dott.ssa Fiera Castagnacci
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 C. 5 D.Lgs. 267/2000)	
non necessaria 6/6/2012	
PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 C. 1 D.Lgs. 267/2000)	
Favorevole 06/06/2012	Il Dirigente Dott. Giovanni Librici
PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE (Provvedimento Sindaco 300/2007)	
Visto, esprime parere favorevole sulla legittimità	
Genova, 6/6/2012	Il Segretario Generale

